



Estratto

DIVIETO DI EMUNGIMENTO DI ACQUA DA POZZI NELL'AREA CANTIERE TAP PER SUPERAMENTO LIMITI PER ALCUNE SOSTANZE PERICOLOSE.

IL SINDACO

PREMESSO

- Che con dm 223/'14,, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approvava la realizzazione del tratto del gasdotto «denominato Trans Adriatic Pipeline che per la parte on-shore si sviluppa integralmente in Regione Puglia nel territorio della Provincia di Lecce e nel Comune di Melendugno» da parte di Trans Adriatic Pipeline AG Italia s.p.a., subordinandola a 58 prescrizioni.

Omissis

- che la prescrizione A.20, prevede «sempre in relazione all'ambiente idrico nell'intera area di cantiere del microtunnel, e con particolare riferimento all'area della Palude di Cassano e dell'impianto di fitodepurazione del Comune di Melendugno, in fase di progettazione esecutiva del microtunnel, dovranno essere condotte accurate indagini geofisiche di dettaglio atte a definire il quadro particolareggiato della falda idrica (....) Sulla base degli esiti dello studio dovrà essere predisposto uno specifico piano di monitoraggio (ante, durante e post-operam), da definire in accordo con le autorità competenti, sulle sorgenti presenti lungo il tracciato e potenzialmente interessate dai lavori previsti per la realizzazione del microtunnel»;

Omissis

- che alla luce di queste prescrizioni TAP ha presentato un "Piano di Monitoraggio Piezometrico della falda ante, durante e post operam delle aree potenzialmente interferite dalle attività di progetto nell'area onshore del microtunnel", facente parte del complessivo Progetto di Monitoraggio Ambientale.

Omissis

CONSIDERATO che in data 14 giugno 2018 il Comune di Melendugno riceveva una comunicazione di TAP ex art. 245 d.lgs. n. 152/'06 in cui si legge «sono stati riscontrati dei superamenti delle CSC [concentrazione soglia di contaminazione; n.d.r.] per i parametri nichel, manganese, arsenico e cadmio. Tali superamenti sono stati riscontrati rispettivamente al Piezo 9 [...] e al Piezo 2»

Omissis

RILEVATO

- che in data 10 luglio 2018, con nota prot. N. LT-TAPIT-ITSK-01364, TAP inviava i risultati del monitoraggio, relativi a campionamenti del 12.3.2018;

- che i nuovi risultati, da una parte confermavano il superamento delle CSC dei Piezo 2 Piezo 9, il Piezo 3 e il Piezo 7 (oltre all'ormai dismesso Piezo 4) e, dall'altra, rivelavano per la prima volta che il superamento delle soglie di CSC sussisteva anche per un ulteriore Piezometro, il Piezo 6.

- che con successiva nota, prot n. LT-TAPIT-ITSK-01366, in data 13.07.2018, Tap inviava i risultati di ulteriori monitoraggi, relativi a campionamenti del 19.06.2018 da cui si evinceva il superamento delle CSC dei Piezo 3, Piezo 7 e Piezo 9 per i parametri di Nichel, Nitriti (Azoto Nitroso), Cromo VI, Solfati e Arsenico;

DATO ATTO

Omissis

- che al momento non si conoscono gli effetti che tali contaminazioni possono avere sulla salute e incolumità pubblica e sull'ambiente circostante;

Omissis

VISTA la comunicazione di TAP, acquisita al protocollo generale del comune al n. 17251 del 23-07-2018, con la quale si evidenziano i superamenti delle soglie per quanto riguarda il Nichel sul Piezo 3, il Cromo sul Piezo 7, il Nichel e l'arsenico sul Piezo 9, il Nichel sul Piezo 10 (prelievi eseguiti il 27 ed il 29 giugno); il superamento della soglia per quanto riguarda il Nichel sul Piezo 7 (prelievo eseguito in data 10-07-2018);

RITENUTO di dover intervenire in via cautelativa a tutela dei rischi per l'ambiente e la salute umana e per l'igiene pubblica vietando, nelle more delle determinazioni che dovranno essere assunte di concerto con le competenti altre autorità, l'emungimento delle acque dai pozzi, autorizzati e non, insistenti nell'area posta a m. 500 a destra e a sinistra della linea di tracciato della condotta e del microtunnel, evidenziata in rosso nella planimetria allegata;

VISTO il D. Lgs. N. 152/2006, recante Norme in Materia Ambientale,

VISTO l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. N. 267/2000, secondo cui «.. in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale...»

ORDINA

per le ragioni di cui in premessa e per evidenti motivi precauzionali,

L'IMMEDIATA SOSPENSIONE DELL'EMUNGIMENTO DI ACQUE SOTTERRANEE, dalle aree potenzialmente interferite dalle attività di progetto nell'area onshore del microtunnel, loc. San Basilio, insistenti nell'area buffer di 500 mt. a destra e sinistra della linea di tracciato della condotta e del microtunnel, evidenziata in rosso nella planimetria allegata alla versione integrale dell'ordinanza, per gg. 30 a decorrere dalla data della presente e comunque fino alle determinazioni che saranno assunte di concerto con le competenti altre autorità;

Omissis

La Polizia Municipale e l'Ufficio Tecnico Comunale sono incaricati, ciascuno per la propria competenza, dell'esecuzione del presente provvedimento;

Omissis

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg., termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Il testo integrale dell'ordinanza n. 17-2018 è disponibile all'Albo pretorio on line del comune di Melendugno www.comune.melendugno.le.it e può essere richiesto presso l'Ufficio segreteria comunale.